CAMERA DEI DEPUTATI N. 2838

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARRAL, BALOCCHI

Nuove norme in materia di tutela della maternità

Presentata il 5 dicembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La piccola imprenditoria del mondo dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura ha dovuto sviluppare un'intensa rivendicazione sindacale prima di ottenere, con la legge 29 dicembre 1987, n. 546, un primo riconoscimento in materia di maternità. Infatti, il nostro ordinamento giuridico, mentre prevede un corpo normativo organico e completo per le lavoratrici dipendenti, contiene solo alcune previsioni per le imprenditrici dei vari settori, che in sé non sono sufficienti per ottemperare al dettato costituzionale, nella parte in cui prevede la tutela della salute della madre e del bambino. La maternità, che quando riguarda la lavoratrice dipendente viene considerata e trattata, giustamente, come un costo sociale, nel caso della donna imprenditrice diventa un costo solo suo personale. Basti considerare l'impossibilità per il marito di un'imprenditrice di poter usufruire dell'astensione facoltativa dal lavoro per la durata di sei mesi nel primo anno di vita del bambino, mentre tale facoltà è incontestata al marito della lavoratrice dipendente. Tale differenziazione e profondamente discriminante nei confronti del padre, la cui coniuge è un'imprenditrice, e del bambino stesso. Essa muove, comunque, da un presupposto quanto mai discutibile: che nel caso di un'imprenditrice sia più agevole realizzare in vario modo la vicinanza al figlio. Questa affermazione ignora una peculiarità che è propria dell'impresa artigiana: la presenza costante dell'imprenditrice nell'azienda e la sua continua partecipazione al processo produttivo. Quindi

l'imprenditrice è parte integrante dell'impresa e lo stato di gravidanza può determinare un'assenza che, anche in relazione alla durata, può creare seri problemi per la continuità dell'impresa stessa. È, pertanto, necessario prevedere forme di ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti, ma anche individuare interventi che aiutino l'imprenditore a sostenere gli impegni di carattere economico quali, ad esempio quelli attinenti ai fornitori e ai clienti e, più in generale, quelli relativi ai costi fissi strutturali dell'impresa.

La normativa che si propone è volta appunto:

a) a riconoscere al lavoratore padre, in alternativa alla madre imprenditrice, le assenze e i permessi per la cura dei figli fino a tre anni, come previsto per i lavoratori padri in alternativa alle madri lavoratrici dipendenti;

b) ad anticipare l'assunzione con contratto a tempo determinato per chi sostituisca nella piccola impresa una lavoratrice in maternità, al fine di permettere un adeguato periodo formativo.

La presente proposta di legge tende, altresì, a soddisfare l'invito che la Corte costituzionale, con sentenza n. 150 del 14 dicembre 1994, ha rivolto al legislatore laddove gli chiede di perfezionare « nel modo che riterrà opportuno la normativa vigente nel senso di una maggiore protezione del valore della maternità anche a favore delle lavoratrici autonome ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. — *(Diritto all'assenza dal lavoro per il padre lavoratore subordinato). 1*. Il diritto ad assentarsi dal lavoro ed i relativi trattamenti economici, riconosciuti al padre lavoratore ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono estesi anche ai casi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, coltivatrice diretta, mezzadra, colona, artigiana o esercente attività commerciale ».

ART. 2.

1. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, in sostituzione di personale femminile assente per maternità, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

2. L'assunzione a tempo determinato di lavoratori in sostituzione di lavoratrici assenti per maternità ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera *b)*, della legge 18 aprile 1962, n. 230, può essere anticipata di tre mesi rispetto alla data di inizio del periodo di astensione obbligatoria della lavoratrice gestante prevista dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e ad istituire ai fini della presente legge, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un apposito capitolo di bilancio.